



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA

N. 10 del registro

Data 30 dicembre 2014

Oggetto: Modifica del programma triennale 2014-2016 sui fabbisogni del personale.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 14:35 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Anna Genova.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

Servizio interessato: Area 1 Amministrativa

Oggetto: Modifica del programma triennale 2014-2016 sui fabbisogni del personale.

Data: 30.12.2014

Pareri

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 30.12.2014

Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa
F.to:dott. Antonino Cutrona

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì, 30.12.2014

**Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
finanziaria**
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Sindaco

Con il supporto tecnico del Responsabile dell'Area 1 "Amministrativa".

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del 04.07.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano triennale 2014/2016 sui fabbisogni del personale;

Dato atto che dal superiore atto deliberativo si evince che, nel triennio 2014/2016, non sono state previste assunzioni e che è stata fatta riserva di aggiornare il piano stesso sulla base delle reali esigenze funzionali in relazione ai servizi da erogare e alle effettive disponibilità di bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.12.2014, esecutiva, esecutiva, con la quale è stato emanato atto di indirizzo relativo alla stipula di un contratto a tempo determinato per un funzionario tecnico, cat. D3, al di fuori della dotazione organica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Tuel 267/00 e dell'art. 38 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere alla modifica del suddetto piano triennale;

Ciò premesso:

Richiamato:

-l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1[^] comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice della amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

-l'art. 91, 2[^] comma, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

-L'art. 19, 8[^] comma, della legge 28/12/ 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

-l'art. 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale di fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni";

-l'art. 89, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

-l'art. 6, comma 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

Vista la vigente dotazione organica dell'Ente da cui si evince la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e categoria;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 35 del 04.07.2014, esecutiva, con la quale, previa acquisizione di attestazione resa da ciascun Funzionario responsabile d'Area, ciascuno per la propria struttura, è stata effettuata la ricognizione prescritta dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011), e che, per quanto attestato, non risultano, con riferimento alle esigenze funzionali, eccedenze di personale;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122, "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

Considerato che l'imposta riduzione della spesa deve essere necessariamente considerata rispetto all'anno precedente, conformemente al consolidato criterio interpretativo che si rileva nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2010/AMIG dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti la quale ha ritenuto che "per calcolare la riduzione della spesa del personale non si potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell'anno precedente in modo tale da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 30/07/2010 n. 122 "ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente";

Visto l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Visto l'art. 1, comma 557 ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 inserito dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 30/07/2010 n. 122 ai sensi del quale "in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 3, comma 5°, del D.L. 24.06.2014, convertito in legge 11.08.2014, n. 114, il quale detta nuove disposizioni in materia di turn over negli Enti Locali;

Visto l'art. 3, comma 5 bis, del sopra richiamato D.L. 90/2014 recante nuove e più favorevoli disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale;

Visti l'art. 3, comma 9°, e 11, comma 4 bis del più volte richiamato D.L. 90/2014 che modificano le precedenti disposizioni normative in materia di limiti all'utilizzo del lavoro flessibile;

Vista la nota prot. n. 9853 del 25.03.2014, con la quale all'Area 2 "Economico-finanziaria e tributaria" di questo Ente è stato chiesto di comunicare l'attestazione in ordine:

a) al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013;

b) all'incidenza percentuale della spesa di personale rispetto a quella corrente per il medesimo anno 2013, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, così come modificato ed integrato dall'art. 14 del D.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e dall'art. 20, comma 9°, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito in legge 111/2011;

c) al tetto di spesa del personale dell'anno 2013 rispetto al quella sostenuta nel 2012;

d) alle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la lettera prot. n. 17803 del 29.05.2014, a firma del Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria a tributaria", con la quale si attesta:

-la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2013, è stata inferiore rispetto a quella dell'anno 2012;

-l'incidenza delle spese di personale per l'anno 2013 è stata inferiore al 50% delle spese correnti;

-è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;

-il Comune non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che il quadro normativo sopra delineato ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e delle ulteriori disposizioni dettate in materia di spesa del personale contenute nella Legge 44/2012 e dal D.L. 90/2014, che così può riassumersi:

a) gli enti in regola con il rispetto del patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60, 80 e 100%, rispettivamente per gli anni 201/2015, 2016/2017 e 2018 della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

b) gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale; in caso di mancato rispetto si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4°, D.L. 112/2008 (divieto di assumere a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e ai contratti con soggetti privati che si configurino come elusivi);

Dato atto che nell'anno 2014 si sono verificate n. 2 vacanze di unità personale a tempo indeterminato, per cessazioni dal servizio dovute ai motivi di eseguito indicati: Albanese Salvatore – da 01.05. 2014 – limiti di età; D'Amelio Angela – da 01.09.2014 – dimissioni volontarie;

Dato atto che nel corso dell'anno 2014, non solo non è stato provveduto alla sostituzione per le cessazioni verificatesi, ma non sono state predisposte ed attuate altre misure espansive della spesa di personale consolidata;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto che, ai sensi delle disposizioni di seguito richiamate, non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

a) non hanno adottato l'atto ricognitivo (da adottare anche se negativo) degli eventuali esuberi prescritto dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) di modifica dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

b) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

Dato atto che l'atto ricognitivo di cui sopra è stato adottato con deliberazione della C.S. n. 35 del 04.07.2014 e che il piano triennale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 è stato approvato con atto della C.S. n. 59 del 25.07.2013;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 122/2010, così come modificato dalla legge 183/2011;

Visto l'art. 11 del D.L. 90/2014 reca norme più favorevoli in merito ai limiti della spesa da sostenere per il lavoro a tempo determinato;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Puglia n. 174/2014 recente parere in merito ai limiti di spesa sui contratti di lavoro flessibili;

Vista, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Campania n. 232/2014, la quale confermando l'orientamento della Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Puglia, ha precisato che *“le limitazioni previste in tema di lavoro flessibile all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, dalla novella legislativa (art. 11, comma 4 bis della legge 11.08.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24.06.2014 n. 90) a favore degli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personal di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, non escludono la permanenza dell'obbligo di legge di contenere la spesa complessiva delle forme di lavoro flessibile, nei limiti di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*;

Dato atto che nell'anno 2009 la spesa complessivamente sostenuta dall'Ente per forme di lavoro flessibile è stata pari ad € 37.912,96, di cui ai capitoli di spesa del bilancio 2009 n. 563, 440, art. 7 e 1398, art. 2;

Rilevata la propria competenza per l'adozione del presente atto;

Considerato che l'efficacia della presente deliberazione resta subordinata alla verifica da effettuarsi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 in materia di rispetto della riduzione di spesa di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm. e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni;

Visto l'O.A.EE.LL.,

Propone

Alla Giunta Comunale di:

1. Modificare il programma sui fabbisogni del personale per il triennio 2014/2016 prevedendo di ricorrere alla stipula di un contratto a tempo determinato per un funzionario tecnico, cat. D3, al di fuori della dotazione organica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Tuel 267/00 e dell'art. 38 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nei limiti della spesa sostenuta per lavoro flessibile nell'anno 2009;

2. Subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla verifica da effettuarsi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 8, delle legge 448/2001 in materia di rispetto della riduzione di spesa di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm. e delle disposizioni in atto vigenti in materia di assunzioni;

3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

4. Dare mandato al Responsabile dell'Area 1 "Amministrativa" di proporre e/o adottare i provvedimenti scaturenti dal presente atto.

5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di quanto previsto dal vigente O.A.EE.LL.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Modifica del programma triennale 2014-2016 sui fabbisogni del personale», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifica del programma triennale 2014-2016 sui fabbisogni del personale», il cui testo si intende interamente ritrascritto;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Anna Genova

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, li 19.01.2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio dal 19.01.2015 al 03.02.2015
Defissa il 04.02.2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 19.01.2015, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 30.12.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Anna Genova
